



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 10/GST del 8 novembre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 6/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 6/11/2024 CITTA DI CAMPAGNA 1919 - ATLETICO PAGANI

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il ricorso proposto dalla società ASD Atletico Pagani relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società ASD Città di Campagna 1919 per avere quest'ultima impiegato nella partita oggetto di ricorso del 6.11.2024 valevole per gli ottavi di finale della Coppa Campania Promozione un calciatore, Sig. Irpino Niccolò (19.10.2001), in posizione irregolare.

La società ASD Città di Campagna 1919 non produceva memorie. Esperiti i necessari accertamenti, rilevato che: ^ il Sig. Irpino Niccolò prendeva parte alla gara oggetto di ricorso subentrando ad un compagno di squadra (n. 10 Sig. Guerra Francesco) al min. 1' del secondo tempo di gioco; ^ il calciatore Irpino Niccolò era in posizione irregolare ai fini disciplinari atteso che, come risulta dal Comunicato Ufficiale Comitato Regionale della Campania n. 44 del 31 ottobre 2024, lo stesso, veniva squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione. Tanto rilevato, PQM delibera: ^ accogliere il ricorso presentato dalla società ASD Atletico Pagani e, per l'effetto, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della resistente società ASD Città di Campagna 1919 con il risultato di 0 - 3; ^ escludere dalla competizione la società ASD Città di Campagna 1919 come previsto dal regolamento Coppa Italia Promozione stagione sportiva 2024 - 2025 FIGC - LND - Comitato Regionale della Campania; ^ infliggere l'ammenda di euro 300,00 alla società ASD Città di Campagna 1919; ^ squalificare per una giornata oltre a quella già comminata e non scontata il calciatore Irpino Niccolò della società ASD Città di Campagna; ^ squalificare per una giornata il Sig. Orilio Vincenzo dirigente accompagnatore della società ASD Città di Campagna. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:

CITTA DI CAMPAGNA 1919

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI CAMPAGNA 1919

AMMENDA

Euro 300,00 CITTA DI CAMPAGNA 1919

DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA:

ORILIO VINCENZO (CITTA DI CAMPAGNA 1919)

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IRPINO NICOLO (CITTA DI CAMPAGNA 1919)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 15 novembre 2024.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 8 novembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**